

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2060

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONITO, NARDONE, TATTARINI, DI STASI, PAOLONI,
OLIVERIO, DI FONZO, DI CAPUA, ROTUNDO, DUCA,
MAGRONE, MASTROLUCA, MONTECCHI, ALBERTINI**

Provvidenze in favore delle aziende agricole colpite
da calamità naturali ed avversità atmosferiche

Presentata il 20 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'agricoltura italiana si dibatte da anni in una situazione di crisi acutissima e ciò a cagione di fattori strutturali e congiunturali.

Da dieci anni a questa parte, giova ricordarlo, le aziende agricole hanno visto diminuire costantemente i prezzi dei loro prodotti e, per converso, aumentare i costi della produzione.

Particolarmente penalizzante per il comparto è stato poi il mercato dei tassi bancari e l'andamento climatico ed atmosferico dell'ultimo quindicennio.

Allo stato la situazione di indebitamento del settore è gravissima, avendo essa superato la soglia di 22.000 miliardi di lire, pari al 45 per cento della produzione lorda vendibile.

In assenza di iniziative legislative tendenti a favorire il ripiano della debitoria aziendale, ben presto un numero elevatissimo di aziende agricole subirà un certo tracollo finanziario, con conseguenze irreversibili sul piano occupazionale e sulla vitalità della stessa agricoltura nazionale.

A tutto ciò la presente proposta di legge cerca di dare una prima, urgente risposta.

Il provvedimento prevede la possibilità di concedere prestiti agrari di soccorso ad ammortamento quindicennale con tre annualità di preammortamento per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario, nonché da esposizioni finanziarie destinate alle necessità della azienda agricola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A favore delle aziende agricole, singole ed associate, colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, a partire dall'annata agraria 1981-1982, aventi titolo in annate agrarie, anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono essere concessi prestiti agrari di soccorso ad ammortamento quindicennale con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario nonché da esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, poste in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e non pagate, con le modalità e le procedure previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.

2. Ai prestiti agrari di cui al comma 1, sono applicabili i tassi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, nonché la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG), ivi compresa la possibilità di prestare fidejussioni agli imprenditori ammessi alle provvidenze di cui alla presente legge, in applicazione dell'articolo 45, comma 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1, valutato complessivamente in lire 100 miliardi, si provvede mediante utilizzo

delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, appositamente integrato da uno stanziamento di 30 miliardi di lire per l'esercizio finanziario relativo all'anno 1995 e per 35.000 miliardi di lire per gli esercizi relativi agli anni 1996 e 1997; a tal fine è ridotto lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

